

22/11/2018 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 22 del mese di novembre dell'anno 2018, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Mazzucchelli – Vicepresidente
- dott.ssa Barbara Bertani - consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere (*entrata ore 20:55*)
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Valeria la Via – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Assenti il Segretario Dott.ssa Laura Parolin, la Consigliera Dott.ssa Chiara Marabelli, il Tesoriere Dott. Luca Longo. Non partecipa la Consigliera Dott.ssa Alessandra Micalizzi in quanto rappresentante della sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipa anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:



1. Approvazione verbale del 11/10/2018;

2. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

3. Casi di Deontologia:

a) S. C. / P. P.M.

b) M.R. / B. L.

c) C.C. / M.M.

d) A. N.A. / anonimo

e) B.L. / V.L.

Il Presidente Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 10 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:40.

Si passa al punto 1 dell'OdG: approvazione verbale del 11/10/2018;

Il presidente comunica che, in assenza della consigliera segretaria dott.ssa Laura Parolin e della consigliera Chiara Marabelli, le funzioni di Segretario saranno svolte dal consigliere dott. Fabrizio Pasotti

Il Presidente dichiara che non sono pervenute proposte di modifica relative al verbale del 11/10/2018.

Il verbale viene approvato con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Pasotti, Ratto) e 1 voto astenuto (Bozzato)

Si passa al punto 2 dell'OdG: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente comunica che l'audizione di G.R. è fissata il **17 gennaio alle ore 21:00**.



Il Presidente informa che si è conclusa la preparazione del concorso per un livello C.

Il concorso prevede un'esperienza pregressa e delle tipologie di lavoro dentro gli Ordini professionali. Potranno parteciparvi anche le persone che lavorando come interinali, ma anche esterni.

Il Presidente afferma che darà comunicazione circa la pubblicazione del concorso. Il concorso è stato preparato in collaborazione con l'Avv. Maura Carta. Il Presidente farà avere il testo definitivo.

Si passa al punto 3 dell'OdG: casi di deontologia

a) S. C. / P. P.M.

La consigliera Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 19.7.2018, l'esponente spiega di essersi rivolta all'iscritta «per un aiuto nel risolvere il rapporto con mia sorella, che si è portata nostra madre in casa propria da tre anni e mi rende molto difficile la visita». In particolare sostiene che l'iscritta abbia interrotto unilateralmente il rapporto, «motivandolo con la mia scarsa collaborazione. Avrei voluto capire meglio le ragioni della interruzione, ma non vi era la disponibilità da parte della psicologa». La situazione familiare è quindi peggiorata, rispetto a gennaio, quando abbiamo iniziato i colloqui. L'esponente sostiene che la sorella avrebbe detto di essere stata consigliata dall'iscritta di tenerlo lontano dalla madre. Poiché questa ricostruzione non corrisponde a quanto da lui percepito durante gli incontri, aveva richiesto un chiarimento all'iscritta su questa decisione senza mai riceverla.

Chiarimenti



In data 7.8.2017 l'iscritta invia i suoi chiarimenti. L'esponente si è rivolto al suo studio su invio della collega Dr.ssa V. G. , avendo già avuto diversi accessi nel contesto pubblico e privato con continui *drop-out*. In seguito ad un primo colloquio in data 19.1.2017, l'iscritta propone una consultazione che prevede colloqui con un setting sia individuale sia familiare all'interno di un contesto co-terapeutico, come previsto dal suo orientamento sistemico relazionale. L'iscritta allarga il setting alla sola sorella dell'esponente, in quanto fulcro della relazione conflittuale e l'unica resasi disponibile al percorso familiare. L'esito della fase di consultazione ha messo in luce un' elevata conflittualità e gravi difficoltà di comunicazione tra i fratelli, nonché complesse dinamiche intrapsichiche ed inter-relazionali dell'esponente. L'iscritta ha quindi proposto un intervento psicoterapeutico integrato sia sul piano individuale sia su quello familiare. *«Il rapporto terapeutico non è stato interrotto unilateralmente, bensì è stato dedicato al tema della chiusura un intero colloquio familiare alla presenza di entrambi i fratelli e lo stesso Sig. P. ha dichiarato una mancata motivazione personale. Aggiungo inoltre, che è stata consegnata ad entrambi una breve relazione in data 23 maggio, in copia originale, in cui vengono descritti i motivi dell'interruzione del percorso terapeutico. La relazione è stata letta e condivisa in seduta ed è stata data ampia risposta alle domande e chiarimenti in merito».* L'iscritta descrive in maniera motivata le ragioni che l'hanno portata a interrompere il percorso terapeutico. L'interruzione del rapporto è stata valutata congiuntamente con la coterapeuta considerato il mancato ingaggio dell'esponente.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, tenuto conto di quanto esposto e non emergendo rilievi di matura disciplinare, ritiene di proporre l'archiviazione.



Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso S. C. / P. P.M. viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, la Via, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 296/18)

b) M.R. / B. L.

La Consigliera Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

Esposto

In data 16/10/2017, una iscritta OPL (che nella vicenda aveva incarico di CTU), nel corso dei chiarimenti relativi ad un esposto a suo carico, cita l'operato della CTP iscritta OPL. Secondo la CTU (esponente), l'iscritta, in violazione del protocollo di Milano: «non si è attenuta alle consuetudini della buona prassi giuridica, presentandosi ai colloqui in compagnia della minore (e con lei allontanandosi); con la minore dunque ha stabilito un rapporto, per quanto informale, esterno alla consulenza, con possibile inquinamento del campo di indagine peritale. È noto – e risponde a principio di ragionevolezza – che un minore non debba giungere in Ctu accompagnato dal consulente di una delle parti in causa; era dovere del Ctu segnalarlo, non essendo risultato alcun consenso della madre ad incontri tra la minore e la Ctp paterna». Prosegue l'esponente:

«Non il CTU ma il Giudice ha redarguito la dott.ssa ... in questi termini: la consulente di parte attrice pare aver svolto il proprio compito solo parzialmente, cercando di comprendere il vero interesse della ragazza, bensì molto di più sostenendo acriticamente la tesi del proprio assistito, tanto da arrivare ad affermare che L. (minore) presso il padre «avrebbe ritrovato quella serenità ...» [come può sostenersi che L. sia serena, tenendo conto degli atteggiamenti della minore verso la madre descritti nella consulenza ?] , e da alludere alla possibilità di una «madre affettiva (che può anche essere diversa dalla madre biologica)», senza rendersi conto del gravissimo rischio psicopatologico al quale la ragazza è sottoposta se verrà sostenuta nel suo rifiuto di rapportarsi alla madre, la quale può aver commesso errori nel passato e potrà ancora commetterne, ma sta cercando di fare del suo meglio per essere positivamente presente nella vita della figlia». Allegata Ordinanza Tribunale del 21 maggio 2016, che ha accolto quanto emerso dalla CTU.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Chiarimenti

L'iscritta in data 2 novembre 2017 invia i propri chiarimenti. In unica occasione le è accaduto per motivi assolutamente fortuiti di essere entrata nello studio della CTU unitamente alla ragazza «dopo esserci incontrate al portone di ingresso». «Rispettando i protocolli e le linee guida relative alle consulenze peritali, mi sono totalmente astenuta dall'effettuare colloqui formali o informali con la minore. Mi auguro che si sia trattato di un errore di interpretazione e non di un tentativo di strumentalizzazione delle mie parole per screditare il mio apporto tecnico alla consulenza». Rispetto al secondo punto, l'iscritta spiega che l'espressione «avrebbe ritrovato quella serenità ...» va intesa nel senso che «nella famiglia attuale, dove il padre è la figura di riferimento... L. (n.d.r: minore) partecipa con interesse e buoni risultati alle attività della scuola musicale e amicali».

«Non ho inoltre mai sostenuto il rifiuto di L. di rapportarsi alla propria madre ..., ma solo la necessità di essere ascoltata nei suoi tempi e nelle sue modalità nel recupero del rapporto con la madre...». «Riguardo al concetto di genitore affettivo... la mia pluriennale esperienza di lavoro... mi permette di affermare con sicurezza che molte «matri affettive» sono in grado di compensare ottimamente le mancanze delle madri biologiche. A tal riguardo affermo l'importanza del «ruolo dell'introduzione di una valida immagine della madre affettiva (che può essere anche diversa dalla madre biologica) nel garantire la nascita nel figlio di una sana individualità e lo sviluppo nella figlia di una solida identità femminile».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La commissione, lette le argomentazioni dell'esposto e valutati i chiarimenti esaustivi svolti dall'iscritta ritiene che non emergano elementi di rilievo disciplinare.

Propone quindi l'archiviazione del caso.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

Alle ore 20:55 entra il Consigliere Paolo Campanini

La delibera di **archiviazione** del caso M.R. / B. L. viene approvata all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, la Via, Pasotti, Ratto)

(delibera n. 297/18)

c) C.C. / M.M.

L'Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.



Esposto

Con atto pervenuto in data 1.8.2016 l'esponente - padre di un ragazzo ora maggiorenne - segnala che l'iscritta ha seguito, per un episodio psicotico il figlio per circa due anni, dal giugno 2013 al maggio 2015. Attorno alla metà di maggio 2016, si ripresenta un problema del ragazzo e l'iscritta lo incontra il 22 e il 24 maggio 2016. Dato lo stato depressivo in cui si trova il ragazzo, l'iscritta contatta il medico di base, da cui però R. (*ndr*: il ragazzo) non ha alcuna intenzione di andare. A quel punto l'esponente, a causa del peggioramento del figlio cerca di contattare l'iscritta che gli risponde, il 29 giugno: "*come ci siamo già detti R. è maggiorenne ed io ho il vincolo del segreto professionale*". Il giorno 20 luglio 2016, a seguito di una serie di scambi via posta elettronica, l'esponente riceve un messaggio in cui si legge: «*Nella fattura è compresa e da saldare anche la seduta del 28 giugno delle ore 14 a cui R. non si è presentato senza avvertire o disdire. la regola di disdire l'appuntamento entro le 24 ore precedenti è stata concordata con R. a inizio terapia (così come per ogni paziente) ed è sempre stata in vigore. La fattura è quindi corretta e contiene gli appuntamenti richiesti e fissati anche se il paziente decide di non usufruire dell'ora che gli è stata prenotata e garantita. Colgo l'occasione anche per informarLa che sono stata chiamata dalla dott.ssa C. che attendeva R. come precedentemente concordato ed in questa occasione ho informato la dottoressa che a decorrere dalla fine del mese di giugno R. ha interrotto la terapia e che quindi io non sono più titolare del trattamento psicoterapeutico; si tratta di una misura imposta dall'albo nazionale a tutti noi psicoterapeuti per tutelarci da responsabilità civili e penali derivanti da episodi sintomatici e acuti successivi all'interruzione del percorso di cura.*» Ritiene l'esponente che agendo così l'iscritta si è preoccupata delle sue responsabilità civili e penali ma

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

non della salute del paziente che, in conseguenza della perdita della figura di riferimento, potrebbe vedere aggravato il suo disagio. Ritiene che la decisione individuale ed univoca di non seguire il ragazzo «ESIGEVA una immediata e formale comunicazione».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Chiarimenti

L'iscritta, più volte sollecitata a inviare i chiarimenti non provvede né si presenta il 21 giugno 2018 e il successivo 20 settembre 2018 malgrado la convocazione della Commissione Deontologica. L'iscritta invia i chiarimenti in data 16.10.2018 precisando: vive all'estero ma mantiene l'iscrizione in OPL; nel primo trattamento il ragazzo era minorenne e l'iscritta gestiva i rapporti con i genitori con appuntamenti di *follow up* mensili e aggiornamenti telefonici settimanali; nel giugno 2016 il paziente ha un peggioramento ed è ormai maggiorenne quindi l'iscritta procede con una valutazione al termine della quale «emerge che i sintomi segnalati dal paziente erano riconducibili a degli innesti di episodio psicotico. In quella occasione chiese al Paziente di fissare una seduta accompagnato da almeno uno dei due genitori per attivare le procedure standard di trattamento in caso di sospetto innesco psicotico». L'iscritta incontra il paziente con il padre e in quella occasione discutono dell'opportunità di una copertura farmacologica: «A seguito di questa seduta e dopo autorizzazione del mio Paziente» l'iscritta contatta il medico di base per raccordare un intervento congiunto. Nel frattempo il paziente si rifiuta di andare dalla dott.ssa per la prescrizione dei farmaci e incontra l'iscritta per 3 sedute. In quel periodo il padre contatta frequentemente l'iscritta chiedendo informazioni sulle sedute che l'iscritta rifiuta di dare ponendo «il problema della privacy». Il 28.6.2016 era previsto un incontro con il paziente «per discutere con lui l'opportunità di invitare ancora i genitori in seduta», il paziente non si presenta e nei

giorni successivi è telefonicamente irreperibile. A questo punto l'iscritta telefona al medico di base avvisandola «del mio sospetto di ripresa di malattia riferendole che purtroppo il paziente aveva interrotto la terapia ed io non ero quindi più autorizzata ad occuparmi della sua situazione medica». «In data 20.7.2016 invio una email ai genitori con il saldo delle sedute così come concordato a giugno con paziente e genitori durante la seduta congiunta». L'iscritta invia al paziente, a fine luglio, tutto il carteggio email tra lei e il padre "per amore di chiarezza". Il carteggio riguarda il pagamento delle fatture, compresa la discussione sulla seduta in cui il paziente non si è presentato e un confronto sul tema dell'interruzione della psicoterapia da parte del paziente. "Il messaggio che forse non sono riuscita a passare né a lei né a suo figlio è che questa sistematica ingerenza da parte di un padre nei confronti di un figlio toglie al figlio la possibilità di percepirsi come autore e attore della propria vita. Io non faccio miracoli, mi piacerebbe molto ...". "R. è maggiorenne e io sono vincolato alla privacy che serve a tutelare il paziente e quindi suo figlio e non me. Nel caso in cui succedesse qualunque qualcosa io non sarei comunque potuta essere ritenuta responsabile in quanto privato. per legge le emergenze mediche e anche psichiatriche devono passare necessariamente per una struttura pubblica".

Commissione Deontologica

La Commissione, letti i chiarimenti e considerato che, trovandosi all'estero l'iscritta, per presentarsi in Commissione dovrebbe sostenere dei costi rilevanti, decide di non convocarla ulteriormente in audizione istruttoria, ma di portare il caso direttamente in Consiglio. La Commissione ritiene necessaria la lettura delle email allegate ai chiarimenti. La Commissione ritiene ipotizzabile la violazione dell'art. 25 (comma 3): Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela



psicologica dei soggetti) in quanto l'iscritta, nella trasmissione a R. delle email intercorse tra lei e il padre, opera una comunicazione che non tiene conto della tutela psicologica del soggetto. Ne consegue anche l'ipotizzabilità dell'art.3 : Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. La Commissione propone quindi l'apertura del procedimento ai sensi degli artt. 3, 25.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Camera di Consiglio

Un Consigliere sostiene che l'iscritta avrebbe violato l'art. 5 non dimostrando di avere una preparazione adeguata nel prendere in carico questo paziente. (Art. 5: Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate).

Un Consigliere ritiene che l'iscritta abbia violato l'art. 11 in quanto era tenuta al segreto professionale pertanto non doveva rivelare informazioni al padre e al medico di base apprese in ragione del suo rapporto professionale con il paziente, nè informare circa le prestazioni professionali effettuate.

Per venire meno al segreto, l'iscritta avrebbe dovuto avere un consenso dimostrabile da parte del destinatario della sua prestazione (art.12).

I Consiglieri ritengono che l'iscritta abbia violato l'art. 3 in quanto non è stata responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette

conseguenze.

I Consiglieri ritengono ipotizzabile la violazione dell'art. 25 in quanto l'iscritta ha inviato al paziente il carteggio intrattenuto con il padre senza considerare le eventuali ripercussioni di questo invio. (Art.25 Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti).

Il Consiglio vota per l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 3, 5, 11, 25.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare per il caso C.C. / M.M. viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Pasotti, Ratto)

(delibera n. 298/18)

La convocazione è fissata per il giorno 14/02/2019 alle ore 21:00

d) A.N.A. / anonimo

La Consigliera Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 14.3.2017 l'esponente invia alcuni volantini e *screenshot* di un'iscritta che si occupa di «*Angelologia*». Chiede se sia lecito che un professionista iscritto all'Albo utilizzi questo genere di comunicazione e di intervento. Si evidenzia in particolare: in un volantino si dichiara dottoressa in psicologia e offre prestazioni: "*carte angeliche, dialogo con l'angelo, armonizzazione angelica*"; in uno *screenshot* del sito



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

si dichiara psicologa e scrive "oggi vedo e sento le loro presenze ... offro diversi tipi di sessioni, in presenza e a distanza, combinando la mia formazione e professionalità in ambito psicologico con il mio dono angelico".



Chiarimenti

Con atto pervenuto in data 27.3.2018, l'iscritta invia i propri chiarimenti sostenendo che «mi ritengo una persona seria ...non sto esercitando la professione di psicologa, ma quella di operatrice olistica. Tutti i volantini e il sito sono stati controllati da avvocati e consulenti prima di essere esposti al pubblico; non pratico ipnosi ma armonizzazioni». L'iscritta chiude i suoi chiarimenti firmandosi in calce come «messenger angelica» e facendo riferimento a «attività disciplinata ai sensi della Legge 4 del 14.1.2013». In data 10.4.2018 l'iscritta ci invia una serie di documenti: contratto di prestazione di servizi all'interno del quale si definisce «operatore olistico» e in calce dichiara di avere la qualifica di «dottoressa in psicologia e counsellor diplomata come operatore olistico» ai sensi della Legge 4 del 14.1.2013; specifiche riguardanti il sito web;

l'inquadramento fiscale (non è iscritta ENPAP ma è inquadrata nella categoria «altre attività di servizio alla persona» Non Codificata Altrove: NCA); Iscrizione all'«associazione leader in Italia per operatori olistici» con relativa assicurazione professionale; biglietti da visita in cui riporta di essere operatore olistico; modello di fattura in cui dichiara di essere «messenger angelica», di fornire «consulenze individuali» e di fare attività disciplinata dalla Legge 4 del 14.1.2013; intestazione pedice in cui si definisce come sopra; pieghevole illustrativo dell'attività.

Commissione Deontologica

Contrariamente a quanto assunto dall'iscritta nei suoi chiarimenti, nei volantini e nel

sito (www.angeli.favolosi.com) risulta la qualifica di "Dottoressa in Psicologia".

Nella email che l'iscritta manda a OPL risulta in calce una firma "psicologa e messaggera angelica". Per quanto concerne l'attività oggetto di esame, è la stessa

iscritta a non attribuire un significato scientifico all'approccio da lei svolto, quando afferma: "non sto esercitando la professione di psicologa, ma quella di operatrice olistica".

Ed è allora rilevante che riporti di svolgere la sua attività "combinando la mia formazione e professionalità in ambito psicologico con il mio dono angelico". Sulla base di

queste considerazioni la Commissione ritiene ipotizzabile la violazione dell'art. 5 del

C.D. (Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione

professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore

in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo

strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove

necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è

in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del

cliente e/o utente, aspettative infondate).

Camera di Consiglio

I Consiglieri ritengono che l'iscritta ha violato l'art. 7 in quanto l'iscritta, nella sua

comunicazione, ha trasmesso delle informazioni che non fanno riferimento a dati

attendibili e validi ma riferiti a sue valutazioni personali in relazione al rapporto con

gli "angeli" (art.7: Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle

comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo

valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di

attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati).

Un Consigliere sottolinea che l'iscritta ha violato l'art.2 in quanto non ha rispettato il corretto esercizio e il decoro e la dignità stabiliti nel Codice deontologico. Inoltre nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui il professionista rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale (art. 38).

Un Consigliere sostiene che l'iscritta abbia violato l'art. 8 utilizzando un'attività ingannevole nei confronti degli utenti (art. 8: Lo psicologo ... utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive).

Un Consigliere sostiene che c'è una confusione tra il suo ruolo professionale e la sua vita privata in cui l'iscritta dichiara di fare l'operatore olistico come se questo non incidesse sulla sua attività professionale di psicologa. (art. 28: "Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione").

I Consiglieri concordano che l'iscritta ha violato l'art. 5 in quanto l'iscritta ha impiegato metodologie delle quali non è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Il Consiglio vota per l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 2, 5, 7, 8, 28, 38.

La delibera di apertura del procedimento disciplinare per il caso A. N.A. / anonimo viene approvata con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato,



Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, la Via, Pasotti, Ratto)

(delibera n. 299/18)

La convocazione è fissata per il giorno 14/03/2019 alle ore 20:00



e) B.L. / V.L.

La Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 2.11.2017, l'esponente segnala che l'iscritta è entrata in contatto con la sua famiglia nel febbraio/marzo 2013, dopo che la madre aveva contattato l'associazione A. per avere notizie circa l'assistenza che l'associazione stessa fornisce ai malati e ai familiari. Precisa che la madre, nei primi colloqui, aveva fatto presente di attraversare una crisi coniugale che era sfociata in una separazione.

L'iscritta andava dal padre una volta alla settimana nel pomeriggio.

Il padre dell'esponente è morto il 12.11.2013. Il giorno del funerale (15.11.2013)

l'iscritta, che si presentava come psicologa di un'associazione che dà sostegno alle famiglie, leggeva una lettera in cui diceva che *"a segnalarlo non era stata la malattia ma l'abbandono delle persone che amava ... e che ha sofferto più per essere stato lasciato da certe persone che per la malattia, per il fatto che il figlio non era andato a trovarlo ..."*

Fortunatamente però aveva avuto l'affetto di persone ..." che indicava per nome tra cui non erano comprese l'esponente e la madre. Si tratta di dichiarazioni che l'esponente ritiene gravissime tanto più che l'iscritta *«aveva già preparato quelle dichiarazioni tra l'altro inventiere che esulavano dal suo compito, e che le abbia lette alla presenza del paese esponendo me a mia madre a una sorta di gogna, creandomi disagio e sconforto ulteriore...*

Non avrebbe dovuto assolutamente entrare nella valutazione della nostra questione familiare

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

e comunque non in forma pubblica». Con seguito del 9.4.2018 l'esponente indica una serie di nominativi di soggetti che potrebbero essere sentiti sui fatti.



Chiarimenti

L'iscritta, in data 15.12.2017 invia i chiarimenti in cui nega di essersi presentata, nell'occasione del funerale, come Psicologa, essendole ben chiaro l'obbligo di riservatezza nei confronti di coloro che accedono al servizio psicologico e contesta anche l'esattezza del contenuto di quanto da lei letto in tale occasione, *“non essendo assolutamente entrata, in forma pubblica nella valutazione della questione familiare”*.

L'iscritta, invece, l'iscritta dice nell'occasione del funerale di essersi limitata con la sua lettura solo a evidenziare la figura umana del defunto. In particolare aveva sottolineato *“c'era la tristezza per quello che lei non riusciva più a svolgere, in particolare rispetto al non poter più “fare” il papà come avrebbe voluto, nonostante il suo desiderio di essere, a tutti gli effetti, ancora genitore”*. Infatti il defunto *“soffriva molto per non essere più nella possibilità di essere un padre forte e capace nei confronti di un figlio adolescente che aveva bisogno d'aiuto, più che mai in quel momento (era anche stato bocciato a scuola e a suo dire il ragazzo era sfuggente). Inoltre, il minore era purtroppo “in mezzo” ai disaccordi della coppia genitoriale. E' curioso che un figlio che non poteva aiutare il padre e nemmeno poteva essere sostenuto da quest'ultimo, abbia interpretato quale accusa diretta a sé il desiderio di un genitore di essere pienamente tale”*. L'iscritta precisa che, nel sottolineare che il defunto era stato aiutato dall'affetto ricevuto da tante persone, si è chiaramente limitata ad indicarne solo alcune. Nell'integrazione chiarimenti l'iscritta con atto del 30.4.2108 con riferimento all'eventualità di sentire dei testimoni per una esatta ricostruzione del fatto, dichiara di essere *«pronta a fornire a mia volta alcuni nominativi di persone presenti alla funzione funebre»*.

Commissione Deontologica



La Commissione Deontologica, premesso che in ogni caso si tratta di fatti ad oggi prescritti, rileva che in base ai chiarimenti dell'iscritta non risultano ravvisabili illeciti deontologici.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di **archiviazione** del caso B.L. / V.L. viene approvata all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, la Via, Pasotti, Ratto)
(delibera n. 300/18)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Alle ore 22:00 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 13/12/2018

Il Presidente	Il Consigliere	La coordinatrice della
Riccardo Bettiga	Fabrizio Pasotti	Commissione Deontologica
		Barbara Bertani